Pubblicato il 19/04/2022

N. 00525/2022 REG.PROV.COLL.

N. 01121/2021 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1121 del 2021, proposto da Camst Soc. Coop. A R.L., rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Dugato, Arnaldo Tinarelli, Maria Gaia Cavallari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Gaiole in Chianti, Provincia di Siena, rappresentati e difesi dall'avvocato Mauro Mammana, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Margherita + Società Cooperativa Sociale, rappresentata e difesa dall'avvocato Camilla Amunni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento:

della determinazione n. 223 dell'11 agosto 2021 del Responsabile del Settore Amministrativo del Comune di Gaiole in Chianti, avente ad oggetto l'affidamento, mediante procedura aperta, del servizio di refezione scolastica del Comune di Gaiole in Chianti – anni scolastici 2021/2022 – 2022/2023 e 2023/2024, con l'opzione del rinnovo dell'appalto per ulteriori 2 anni scolastici ed eventuale proroga tecnica, con cui è stata disposta l'aggiudicazione della gara alla Margherita + Società Cooperativa Sociale, l'esecuzione anticipata della prestazione e l'impego di spesa per l'anno scolastico 2021/2022 (CIG 87414443CA);

- della comunicazione del Servizio Area Vasta, Gare e contratti, della Provincia di Siena prot. n. 12741 del 12 agosto 2021 di aggiudicazione definitiva dell'appalto;
- del verbale del 10 agosto 2021 del RUP, Settore Amministrativo, Ufficio Scuola Comune di Gaiole in Chianti, avente ad oggetto la verifica ex art. 95, comma 10, dell'offerta presentata da Margherita + Società Cooperativa sociale, che ha ritenuto congrua e non anomala l'offerta presentata dall'aggiudicataria;
- dei verbali di gara, ed in particolare dei verbali del 17 giugno 2021, 24 giugno 2021, 19 luglio 2021 e 20 luglio 2021;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale al provvedimento impugnato, ancorché non conosciuto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Gaiole in Chianti e di Provincia di Siena e di Margherita+ Società Cooperativa Sociale;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 marzo 2022 il dott. Raffaello Gisondi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Camst Soc. Coop. A R.L, premesso di aver partecipato alla gara indetta dalla Provincia di Siena per conto del comune di Gaiole in Chianti per la stipula di un accordo quadro avente ad oggetto il servizio di refezione scolastica per gli alunni delle scuole statali dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado, impugna la aggiudicazione dello stesso alla controinteressata Margherita +.

Con unico motivo di ricorso Camst si duole del fatto che la Stazione appaltante nel procedimento di verifica della congruità del costo della manodopera non avrebbe tenuto conto degli oneri imputabili alle figure del Responsabile del servizio e del Coordinatore.

Il motivo è infondato.

Il bando di gara affida al Responsabile del servizio il coordinamento di tutto il personale facendone la figura di riferimento per l'Amministrazione committente ma non impone la sua presenza in loco, limitandosi a prevedere la sua reperibilità telefonica o via mail. A ciò l'offerta di Margherita + aggiunge una presenza fisica a cadenza quindicinale.

Allo stesso modo la figura del coordinatore, pur essendo titolare di importanti prerogative afferenti il complessivo funzionamento della cucina, non deve essere costantemente presente nel corso dello svolgimento del servizio.

Si tratta quindi di posizioni che, a prescindere dalla loro rilevanza ai fini della qualità del servizio offerto, svolgono funzioni di supervisione ed indirizzo e non possono,

quindi, considerarsi stabilmente occupate nella esecuzione della commessa come richiede la giurisprudenza.

Si è infatti affermato che "l'obbligatoria indicazione dei costi della manodopera in offerta si impone

solo per i dipendenti impiegati stabilmente nella commessa, in quanto voce di costo che può essere variamente articolata nella formulazione dell'offerta per la specifica commessa; non è così, invece, per le figure professionali impiegate in via indiretta, che operano solo occasionalmente, ovvero lo fanno in maniera trasversale a vari contratti (ad es. il direttore del servizio), il cui costo non si presta ad essere rimodulato in relazione all'offerta da presentare per il singolo appalto" (T.A.R. Roma, sez. III, 12/07/2021, n.8261; Cons. di Stato sez. V, 3 novembre 2020, n. 6786; Cons. Stato sez. III, 26 ottobre 2020, n. 6530).

In senso contrario non vale il richiamo operato dalla difesa di parte ricorrente alla sentenza n. 2937/2019 della V Sezione del Consiglio di Stato.

La pronuncia si riferisce, infatti, ad una fattispecie diversa da quella in discussione in cui il bando richiedeva ala responsabile del servizio una presenza fisica costante sul luogo di esecuzione della prestazione e non una mera reperibilità. L'imputabilità pro quota dei relativi oneri nell'ambito del costo del personale è quindi affermata come mero obiter dictum.

Il ricorso deve, pertanto essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la ricorrente alla refusione delle spese di lite che si liquidano in Euro 3.500 oltre IVA e c.p.a. favore di ciascuna parte costituita.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2022 con l'intervento dei magistrati:

Roberto Pupilella, Presidente

Luigi Viola, Consigliere

Raffaello Gisondi, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE Raffaello Gisondi IL PRESIDENTE Roberto Pupilella

IL SEGRETARIO